



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Direzione Sicurezza, Logistica
e Manutenzione

Decreto Rettorale n.* del *
Prot. n. * del *

n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: **Emanazione Regolamento per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro**

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica";

Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 1998 n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n 626, e successive modifiche";

Visto il D. Lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza del lavoro e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012 e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 3106 del 26 settembre 2017 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo n. 13/2001/V/1 del 31 ottobre 2001 di individuazione della funzione di Datore di lavoro all'interno dell'Università degli Studi di Torino;

Richiamato il "Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dell'Università degli Studi di Torino", emanato con D.R. n. 428 del 23 luglio 2002 e integrato con le disposizioni contenute nel D.R. n. 431 del 23 luglio 2002 riguardante l'attribuzione di funzioni ai Responsabili di Struttura, individuando i ruoli e gli strumenti per dare concreta attuazione alle disposizioni dettate dall'allora vigente D. Lgs. 626/94;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo n. 15/2008/V/3 del 18.12.2008 dove risultano poteri decisionali del Consiglio stesso in materia di prevenzione e sicurezza di Ateneo;

Vista la deliberazione n.13/2010/VIII/1 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 21/12/2010 con la quale è stato approvato il "Modello di



struttura di responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza - linee guida”;

Vista la deliberazione n.14/2012/VII/1 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 20.12.2012 in materia di "Approvazione dell’assetto organizzativo delle strutture dirigenziali dell’Amministrazione”;

Vista la deliberazione n.3/2014/IV/1 assunta dal Consiglio di Amministrazione del 25.3.2014 "Aggiornamento del Modello di struttura di responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza" che ha provveduto alla conferma in via transitoria e all'aggiornamento del Modello di cui sopra;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26/4/2016 n. 4/2016/III/1 con la quale è stata approvata la nuova organizzazione dei servizi tecnici e amministrativi di Ateneo parzialmente rivista con delibera n. 12/2016/IV /18 del 21 dicembre 2016 e con le successive integrazioni e modifiche intercorse nel corso dell'ultimo quinquennio;

Vista la delibera n.11/2019/IV/2 del 26/11/2019 “Revisione del Macro Assetto Organizzativo – Approvazione, del 26/11/2019”;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 05/11/2021 n. 10/2021 /III/ 11 con la quale è stata approvata la revisione del Macro Assetto Organizzativo autorizzando il Direttore Generale ai successivi provvedimenti per la piena attuazione della deliberazione e per l'attivazione di tale assetto organizzativo a far data dal 01.01.2022;

Visto il Decreto Direttoriale n. 4889 del 07/10/2022 con il quale il Direttore Generale ha attribuito alla dr.ssa Sabrina Gambino l'incarico di Direttrice della "Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione" dal 07/10/2022 al 31/12/2025 e il contratto individuale di lavoro dirigente a tempo indeterminato sottoscritto in pari data;

Considerati gli ulteriori recenti interventi del legislatore che, con la Legge 215/2021, di conversione del DL 146/2021, ha modificato i contenuti del D. Lgs. n. 81/2008 toccando varie materie quali l’informazione, formazione e addestramento del personale, l’attribuzione di ulteriori compiti specifici alla figura del preposto, l’introduzione di nuovi obblighi in materia di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Considerate le riforme organizzative avvenute in Ateneo, quindi la necessità di aggiornare il Regolamento alla vigente situazione universitaria;

Visto che l’articolo 2 comma 1 del sopra citato Statuto di Ateneo sancisce che *“l’Università è una Comunità di studio e di ricerca, cui partecipano, ciascuno con le rispettive responsabilità e i rispettivi compiti, professori, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici, dirigenti, personale tecnico-amministrativo, studenti, nonché tutti coloro che vi svolgono a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, attività di ricerca, di insegnamento e di studio, di supporto amministrativo-contabile alle attività istituzionali”*;

Rilevato che l’organizzazione non può prescindere dal concetto della prevenzione, condividendo con tutti gli attori le dinamiche di visione, competenza e comportamento al fine di trasformare e implementare la sensibilità sulla sicurezza da individuale a collettiva;

Preso atto della necessità di provvedere alla revisione del Regolamento emanato nel



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Direzione Sicurezza, Logistica
e Manutenzione

2002 attraverso un'attività di integrazione e riordino, in un unico testo, di tutti i provvedimenti ad oggi adottati dall'Ateneo, e ciò in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e alle successive disposizioni normative in materia;

Tenuto conto della proposta elaborata dal “Gruppo di lavoro” costituito con Decreto della Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione n. 204126 del 31/03/2023;

Dato atto che il presente regolamento costituirà parte integrante della parte generale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008;

Considerando che dall'applicazione di tale regolamento non derivano oneri a carico dell'Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico con deliberazione n.8/2023/III/2 nella seduta del 26 aprile 2023;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.4/2023/III/1 del 28 aprile 2023 che ha approvato il *Regolamento per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro*;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DECRETA

L'emanazione del “Regolamento per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro” nel testo di seguito riportato. Il presente regolamento ha efficacia immediata.

Il presente Decreto Rettorale sarà affisso, unitamente a detto Regolamento, all'Albo ufficiale dell'Università e pubblicato sul sito web www.unito.it.

Il Rettore

*Prof. Stefano Geuna**

Visto digitale:

Avv. Sabrina Gambino*

Direttrice Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Regolamento per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro

Indice

Art. Titolo

1. Campo di applicazione
2. Definizioni
3. Attribuzioni ed obblighi del Datore di Lavoro
4. Attribuzioni ed obblighi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti
5. Delega di funzioni
6. Attribuzioni ed obblighi del Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio
7. Attribuzioni ed obblighi del personale docente in aula
8. Attribuzioni ed obblighi del Preposto
9. Attribuzioni ed obblighi dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati
10. Servizi di Prevenzione e Protezione
11. Sorveglianza sanitaria
12. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
13. Valutazione del rischio
14. Gestione dell'emergenza
15. Informazione, formazione e addestramento
16. Sistema Informativo degli Immobili
17. Avvio e modifica di attività
18. Convegni, eventi e altre manifestazioni aperte al pubblico
19. Attività presso Enti esterni ed Enti ospitati
20. Gestione delle manutenzioni
21. Affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi
22. Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti
23. Disposizioni finali



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Allegati

- 1 Organigramma della sicurezza
- 2 Elenco delle Strutture individuate come Unità produttive
- 3 Elenco delle Aree dei Servizi di Prevenzione e Protezione
- 4 Tavola delle competenze



1. Scopo e campo di applicazione

1. Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente previste dalle normative vigenti, definisce i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure in materia di sicurezza e salute nell'ambito dell'Ateneo.
2. Tutti coloro che operano all'interno dell'Ateneo, ed in particolare tutte le figure con responsabilità di gestione, sono parte attiva secondo le proprie attribuzioni e competenze per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro.
3. Il presente regolamento si applica a tutte le attività didattiche, di ricerca, di servizio e di terza missione, nonché ad ogni singola struttura o aggregazione di strutture omogenee individuate negli atti generali di Ateneo.
4. Per le attività di assistenza effettuate in regime convenzionale con strutture sanitarie pubbliche e private, i soggetti cui competono gli obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono individuati mediante specifici accordi con le singole strutture o aziende sanitarie ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/1998.
5. Ogni disposizione interna in materia di sicurezza e salute sul lavoro deve essere in accordo con quanto disposto nel presente regolamento.

2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) **Addetto alla gestione dell'emergenza**: lavoratore designato dal Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008;
 - b) **Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione. Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione si distinguono in:
 - **Addetti Centrali**, lavoratori che operano a tempo pieno nel Servizio di Prevenzione e Protezione, ed
 - **Addetti Locali**, lavoratori che, operando all'interno dell'Unità produttiva presso la quale prestano servizio, e gerarchicamente dipendenti dal Dirigente dell'Unità produttiva stessa, collaborano a tempo parziale all'adempimento



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

dei compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 sulla base delle indicazioni e delle disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- c) **Attività lavorativa:** attività didattica, di ricerca o di servizio svolta direttamente o indirettamente dall'Ateneo, sia all'interno delle proprie sedi sia presso terzi o - comunque - al di fuori della sede istituzionale;
- d) **Coordinatore dell'emergenza:** soggetto che ha la responsabilità di coordinare la gestione della emergenza all'interno di un insediamento universitario;
- e) **Datore di Lavoro:** ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 363/1998, il Datore di Lavoro viene individuato con apposito provvedimento dell'Università nel Rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come Unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione; per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il Rettore.
- f) **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Tale qualifica è attribuita, con apposito provvedimento, ai soggetti di vertice delle strutture individuate come Unità Produttive:
 - Direttore Generale e Dirigenti delle strutture dirigenziali;
 - Direttori di Dipartimento;
 - Direttori/Presidenti di Centri di Ricerca e di Servizi costituiti ex art. 20 dello Statuto;
 - Direttori/Presidenti di Strutture Didattiche Speciali.
- g) **Laboratorio:** sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria (D.M. 363/1998 art. 2, comma 3);



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- h) **Lavoratore**: oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione (D.M. 363/1998 art. 2, comma 4);
- i) **Medico Competente**: medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs 81/2008;
- j) **Preposto**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Tale figura è individuata con apposito provvedimento in aderenza ai ruoli di responsabilità definiti nei diversi assetti organizzativi in atto in Ateneo con le modalità previste negli appositi regolamenti;
- k) **Prevenzione**: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. (D.Lgs. 81/2008 art. 2, comma 1, lettera n);
- l) **Procedura**: documento ufficiale che indica dettagliatamente le azioni da compiere per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte;
- m) **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- n) **Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio**: soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio (D.M. 363/1998 art. 2, comma 5);
- o) **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008,



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

- p) **Servizio di Prevenzione e Protezione**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- q) **Sorveglianza sanitaria**: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- r) **Unità produttiva**: si intendono per Unità produttive i Dipartimenti, i Centri di primo livello, le Strutture Didattiche Speciali, la Direzione Generale, le strutture dirigenziali, nonché ogni altra struttura dotata di poteri di spesa e di gestione istituita dall'Università ed individuata negli atti generali di Ateneo (cfr. D.M. 363/1998 art. 2, comma 2).

3. Attribuzioni ed obblighi del Datore di Lavoro

1. Il Datore di Lavoro è individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 363/1998 nel Rettore.
2. Il Datore di Lavoro nell'esercizio delle proprie funzioni, consultando, ove previsto dalla normativa, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
 - a) provvede alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
 - b) designa il/i Responsabile/i del/i Servizio/i di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008;
 - c) designa, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2008, sentito il/i Responsabile/i del/i Servizio/i di Prevenzione e Protezione, gli Addetti del/i Servizio/i di Prevenzione e Protezione;
 - d) nomina i Medici Competenti per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento;
 - e) nomina i professionisti ed i consulenti obbligatori e vincolanti per gli adempimenti imposti dalla normativa vigente;
 - f) designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- g) assicura il coordinamento delle attività dei Servizi di Prevenzione e Protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- h) consulta i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008;
- i) consegna tempestivamente ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della loro funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi, anche su supporto informatico, nonché consente ai medesimi Rappresentanti di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro; il documento è consultato esclusivamente in Ateneo;
- j) comunica in via telematica all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- k) presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- l) può, con proprio provvedimento, individuare particolari Unità produttive o loro accorpamenti, per le quali predisporre un apposito Servizio di Prevenzione e Protezione, ovvero una propria particolare organizzazione, ai sensi di legge e delle presenti disposizioni.

4. Attribuzioni ed obblighi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti

1. Il Datore di Lavoro e i Dirigenti, che organizzano e dirigono le attività nell'esercizio delle proprie funzioni, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - b) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente;
 - c) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- f) individuare i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008;
- g) fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- h) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008;
- i) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- j) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- k) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- l) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;



- m) provvedere affinché siano comunicati in via telematica all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
 - n) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'Unità produttiva, al numero delle persone presenti e conformi alle norme di prevenzione incendi vigenti;
 - o) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - p) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
2. Ai Dirigenti compete inoltre:
- a) indicare al Datore di Lavoro, sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione, i lavoratori da designare quali Addetti Locali del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - b) indicare al Datore di Lavoro, sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione, i lavoratori da designare quali Addetti alla gestione dell'emergenza;
 - c) individuare, di concerto con il Responsabile della attività didattica o di ricerca per quanto di competenza, i soggetti potenzialmente esposti a rischio;
 - d) verificare l'esistenza delle autorizzazioni eventualmente necessarie all'esercizio delle attività svolte o acquisirle attivando le procedure del caso;
 - e) segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione gli incidenti occorsi affinché si possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro;
 - f) coordinarsi con gli altri Dirigenti qualora usufruiscano di spazi comuni o condivisi con altre Unità produttive, al fine di adottare adeguate misure per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, dandone comunicazione al Datore di Lavoro.
3. Il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (Preposti), 20 (lavoratori), 22 (progettisti), 23 (fabbricanti



e fornitori), 24 (installatori) e 25 (Medici Competenti) del D.Lgs. 81/2008, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del Datore di Lavoro e dei Dirigenti.

5. Delega di funzioni

1. Il Datore di Lavoro può avvalersi della delega di funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/2008.

6. Attribuzioni ed obblighi del Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con le altre figure previste dalla normativa vigente, coordinandosi con il Dirigente dell'Unità Produttiva.
2. Al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio spetta adottare, per quanto di propria competenza, le misure di prevenzione e protezione previste dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.
3. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio, dandone comunicazione al Datore di Lavoro tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione.
4. In particolare, il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 sulla base della valutazione dei rischi;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, collettive ed individuali, prima che le attività a rischio vengano poste in essere, e aggiornarle in relazione ai mutamenti di cui alla precedente lettera b);



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- d) vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, compreso l'uso dei dispositivi di protezione individuali;
 - e) verificare che siano rispettati i limiti di capienza del laboratorio;
 - f) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
5. Ferme restando le attribuzioni di legge in capo al Datore di Lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore alla formazione, informazione e addestramento di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro.
6. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

7. Attribuzioni ed obblighi del personale docente in aula

1. Il personale docente, nell'espletamento dell'attività didattica in aula, è tenuto a:
- a) richiedere l'osservanza da parte degli studenti delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza;
 - b) verificare che la capienza dell'aula non venga superata;
 - c) segnalare tempestivamente al Dirigente eventuali anomalie riscontrate o condizioni di pericolo che si verifichino durante le lezioni;
 - d) gestire le situazioni di emergenza che si verificano durante lo svolgimento delle lezioni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano di emergenza, occupandosi degli studenti presenti.

8. Attribuzioni ed obblighi del Preposto

1. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- e) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate;
- f) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

9. Attribuzioni ed obblighi dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal Medico Competente;
- j) i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

10. Servizi di Prevenzione e Protezione

1. Per l'assolvimento delle attività di prevenzione e protezione, considerate le dimensioni, la complessità e le peculiarità delle articolazioni dell'Ateneo, sono individuate specifiche Aree, aggregando Unità produttive omogenee per fattori di rischio e distinte in base ai Settori Scientifico Disciplinari presenti e alle loro interconnessioni, per ognuna delle quali è istituito uno specifico Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. Ogni Servizio di Prevenzione e Protezione è formato - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2008 - dal Responsabile del Servizio e da un numero adeguato di Addetti (Centrali e Locali), come definiti al precedente art. 2, lettera b), cui sono assegnati mezzi e tempo idonei allo svolgimento dei compiti assegnati.
3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è preposto allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

dell'Ateneo fornita dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, secondo le rispettive competenze. In particolare, avvalendosi delle necessarie collaborazioni e competenze specialistiche, interne ed esterne all'Ateneo, provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008.
4. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal Datore di Lavoro.
 5. I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
 6. I Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

11. Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata, nei casi previsti dalla normativa vigente, da Medici Competenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008.
2. L'attività di Medico Competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
3. Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
4. Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.
5. La sorveglianza sanitaria comprende:



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
6. Le visite mediche di cui al comma precedente non possono essere effettuate:
- a) per accertare stati di gravidanza;
 - b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
7. Le visite mediche di cui al comma 5, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 5, lettere a), b), d), f) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
8. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
9. Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 5, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, dando copia



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

del giudizio medesimo al lavoratore e al Dirigente, precisando i limiti temporali di validità nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

10. Avverso i giudizi del Medico Competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
11. Il Datore di lavoro e i Dirigenti, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 9, attuano le misure indicate dal Medico Competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibiscono il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

12. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono eletti o designati, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata, fra tutto il personale di ruolo (docente, tecnico ed amministrativo) che non rivesta le funzioni di Datore di Lavoro, di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.



13. Valutazione del rischio

1. Il Datore di Lavoro provvede alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori per tutte le attività dell'Ateneo. Alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori per le attività svolte in regime di convenzione con Enti esterni, richiamate all'art. 19 del presente regolamento, si provvede secondo quanto previsto negli specifici accordi.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del D.M. 363/1998, per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Datore di Lavoro e al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio.
3. Il Datore di Lavoro, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, effettua la valutazione di cui ai commi precedenti ed elabora il documento di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e di ogni altro consulente interno o esterno necessario, dei Dirigenti e dei Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio.
4. La valutazione del rischio ed il documento obbligatorio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 sono rielaborati in occasione di modifiche delle attività significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori.

14. Gestione dell'emergenza

1. In ciascuna sede dell'Ateneo - tenendo conto delle sue dimensioni, del grado di affollamento, dei rischi specifici presenti e sulla base delle specifiche disposizioni di legge vigenti - devono essere adottate idonee misure in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
2. Il Datore di Lavoro, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, designa - su indicazione del Dirigente dell'Unità produttiva e sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione - i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
3. Nella designazione degli incaricati di gestione dell'emergenza si tiene conto delle capacità e delle attitudini degli stessi.



4. I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 81/2008:
 - a) non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione;
 - b) sono tenuti a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento appositamente previsti per la loro funzione;
 - c) devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni dell'insediamento e dei rischi specifici presenti.
5. La designazione ad Addetto alla gestione dell'emergenza non comporta alcun trasferimento degli obblighi e delle attribuzioni proprie delle attività esercitate dai Dirigenti, dai Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, da ogni altro soggetto operante all'interno della sede.
6. I lavoratori incaricati di gestione dell'emergenza non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
7. Il Datore di Lavoro, che si avvale, se necessario, di enti e di docenti esterni, provvede a formare ed informare adeguatamente i lavoratori incaricati di gestione dell'emergenza.
8. In ogni sede dell'Ateneo è individuato un "Coordinatore dell'emergenza" cui sono affidati i compiti decisionali e di coordinamento per l'attuazione delle misure previste dal relativo piano di emergenza.
9. Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono agli insediamenti dell'Università sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nei piani di emergenza ed alle istruzioni impartite dal personale incaricato di gestione dell'emergenza nell'esercizio del proprio incarico.
10. Il Dirigente dell'Unità produttiva, il Preposto ed il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, secondo le proprie competenze e secondo quanto disposto dal relativo piano di emergenza, ove previsto:
 - a) adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - b) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- c) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
11. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
 12. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato, e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende le misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

15. Informazione, formazione e addestramento

1. Ferme restando le attribuzioni in capo al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, il Datore di Lavoro e i Dirigenti assicurano che a ciascun lavoratore siano fornite formazione, informazione e addestramento adeguate in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. Fatti salvi gli obblighi di legge, le attività di informazione, formazione e addestramento dovranno assicurare che il personale, di ogni categoria e ruolo di appartenenza, sia consapevole:
 - a) dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto agli obblighi imposti dalla normativa vigente e alla politica di Ateneo in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
 - b) delle implicazioni e conseguenze che la loro attività ha nei confronti della gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - c) delle possibili conseguenze dovute al mancato rispetto delle norme vigenti, dei regolamenti e delle disposizioni interne, delle procedure previste.

16. Sistema Informativo degli Immobili

1. Il Sistema Informativo degli Immobili è costituito - quale riferimento comune a tutte le articolazioni dell'Ateneo - dalla raccolta delle informazioni relative agli edifici, della documentazione tecnica e cartografica, delle codifiche e delle informazioni sui singoli locali di tutte le sedi dell'Ateneo.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

2. Le informazioni e la documentazione di cui al comma precedente devono essere costantemente aggiornate in ordine a qualsiasi variazione intervenuta e nel caso di insediamento in nuovi immobili.
3. La codifica assegnata agli immobili e ai locali deve essere utilizzata, quale riferimento univoco, per tutti gli interventi di carattere tecnico, edili, impiantistici, di prevenzione incendi, per l'assegnazione di spazi, e per ogni altra evenienza che possa riguardare la sicurezza e la salute sul lavoro.

17. Avvio e modifica di attività

1. Gli spazi, gli impianti e le attrezzature assegnati all'Unità produttiva devono essere utilizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e in conformità all'uso cui gli stessi sono destinati.
2. Eventuali modifiche per l'avvio di nuove attività ovvero le variazioni allo stato di fatto che si rendessero necessarie (cambio di destinazione d'uso dei locali, introduzione di nuove macchine, apparecchiature, impianti o attrezzature, allestimento o modifica degli ambienti, ecc.) devono essere preventivamente autorizzate, sentito il parere vincolante delle competenti Strutture dirigenziali dell'Amministrazione e del Servizio di Prevenzione e Protezione per le necessarie verifiche di fattibilità tecnica e del rispetto delle norme vigenti.
3. Gli atti e le procedure previste, nonché le eventuali indicazioni o prescrizioni impartite, dovranno essere espletate, in concomitanza con la variazione autorizzata ovvero nei tempi e nei modi richiesti dalle Autorità competenti.

18. Convegni, eventi e altre manifestazioni aperte al pubblico

1. L'organizzazione di convegni, eventi e altre manifestazioni aperte al pubblico è subordinata all'autorizzazione del Rettore o altro soggetto autorizzatore previsto dai regolamenti di Ateneo, previa istruttoria e verifica di fattibilità da parte degli uffici competenti e deve tenere conto di tutte le norme vigenti applicabili.

19. Attività presso Enti esterni ed Enti ospitati

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/1998 e fatte salve le altre disposizioni di legge applicabili, al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera presso Enti esterni e per quello di Enti che svolge la propria opera presso l'Ateneo, prima dell'inizio delle attività previste devono essere formalizzati specifici



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

accordi con l'indicazione dei soggetti cui competono gli obblighi in materia di salute e di sicurezza, a cura dei soggetti interessati.

2. Salvo quanto previsto negli accordi di cui al comma precedente, gli Enti ospitati presso l'Ateneo devono provvedere affinché il proprio personale osservi le disposizioni del presente regolamento.
3. Il personale dell'Ateneo ospitato presso Enti esterni deve attenersi alle norme e alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione vigenti presso gli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.

20. Gestione delle manutenzioni

1. Il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio assicurano, secondo le rispettive competenze, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti, provvedendo alle annotazioni e registrazioni eventualmente necessarie.

21. Affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi

1. Tutti coloro che all'interno dell'Ateneo affidano, a qualsiasi titolo, lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, devono:
 - a) verificare, con le modalità previste dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
 - b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - c) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera o di somministrazione;
 - d) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

- e) elaborare, nei casi previsti dall'art. 26, del D.Lgs. 81/2008 il documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
2. Tutti i materiali oggetto di fornitura devono essere conformi alle Direttive comunitarie di prodotto e corredate delle apposite marcature e attestazioni di conformità nonché delle istruzioni d'uso e manutenzione ove previste.

22. Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, didattiche e di servizio, il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
 - a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il Datore di Lavoro ed il Responsabile della attività di didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

23. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altra disposizione interna in materia di salute e sicurezza precedentemente emanata non in accordo con quanto in esso disposto.
2. Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

3. Alle variazioni delle indicazioni contenute negli Allegati al presente Regolamento si provvede con Decreto Rettorale, sentiti gli uffici competenti.
4. Il presente regolamento ha efficacia immediata.


Allegati

1. Organigramma della sicurezza
2. Elenco delle Strutture individuate come Unità produttive
3. Elenco delle Aree dei Servizi di Prevenzione e Protezione
4. Tavola delle competenze



UNIVERSITÀ
DI TORINO

1. Organigramma della sicurezza





**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

2. Elenco delle Strutture individuate come Unità produttive

DIPARTIMENTI

1. Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute
2. Dipartimento di Chimica
3. Dipartimento di Culture, Politica e Società
4. Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis"
5. Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione
6. Dipartimento di Fisica
7. Dipartimento di Giurisprudenza
8. Dipartimento di Informatica
9. Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne
10. Dipartimento di Management
11. Dipartimento di Matematica "Giuseppe Peano"
12. Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini"
13. Dipartimento di Oncologia
14. Dipartimento di Psicologia
15. Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
16. Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
17. Dipartimento di Scienze Chirurgiche
18. Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
19. Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
20. Dipartimento di Scienze della Terra
21. Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
22. Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche
23. Dipartimento di Scienze Mediche
24. Dipartimento di Scienze Veterinarie
25. Dipartimento di Studi Storici
26. Dipartimento di Studi Umanistici
27. Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio

CENTRI DI PRIMO LIVELLO

1. Centro "Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie" - SUISM
2. Centro di Competenza per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale Agroinnova
3. Centro di Eccellenza per la Ricerca, la Didattica e l'Assistenza in Campo Odontostomatologico -Dental School
4. Centro Interdipartimentale di Biotecnologie Molecolari "Guido Tarone"
5. Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere - CIRSDe
6. Centro Linguistico di Ateneo - CLA UNITO



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

7. Teaching and Learning Center

STRUTTURE DIDATTICHE SPECIALI

1. SDSV - Struttura Didattica Speciale di Veterinaria
2. SSST - Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" dell'Università degli Studi di Torino
3. SUISS - Struttura Didattica Speciale in Scienze strategiche

DIREZIONE GENERALE E STRUTTURE DIRIGENZIALI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Direzione Generale
2. Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale
3. Direzione Bilancio e Contratti
4. Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
5. Direzione Edilizia e Sostenibilità
6. Direzione Innovazione e Internazionalizzazione
7. Direzione Personale
8. Direzione Ricerca
9. Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione
10. Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning
11. Direzione Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai Dipartimenti



3. Elenco delle Aree dei Servizi di Prevenzione e Protezione

1. Agraria e di Medicina Veterinaria
 - Settori scientifico-disciplinari dell'Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
2. Economia, Amministrazione Centrale e Polo CLE
 - Settori scientifico-disciplinari delle Aree 12 - Scienze giuridiche, 13 - Scienze economiche e statistiche, 14 - Scienze politiche e sociali
3. Polo delle Scienze Umanistiche
 - Settori scientifico-disciplinari delle Aree 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie storico-artistiche, 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
4. Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali e Farmacia
 - Settori scientifico-disciplinari delle Aree 01 - Scienze matematiche e informatiche, 02 - Scienze fisiche, 03 - Scienze chimiche, 04 - Scienze della terra, 05 - Scienze biologiche
5. Medicina e Chirurgia - Candiolo, Orbassano
 - Settori scientifico-disciplinari dell'Area 06 - Scienze mediche
6. Medicina e Chirurgia (luoghi di lavoro non ricompresi nei presidi ospedalieri)
 - Settori scientifico-disciplinari dell'Area 06 - Scienze mediche
7. Città della Salute e della Scienza di Torino (Presidio Molinette, Presidio Sant'Anna, Presidio C.T.O.)
 - Settori scientifico-disciplinari dell'Area 06 - Scienze mediche



4. Tavola delle competenze

Organizzazione per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Attività	Art. Regolamento	Competenza	Note
Individuazione del Datore di Lavoro	2, c. 1, lett. e)	Consiglio di Amministrazione	
Individuazione delle Unità produttive	2, c. 1, lett. r)	Consiglio di Amministrazione	
Individuazione delle figure cui è attribuita la qualifica di Dirigente	2, c. 1, lett. f)	Consiglio di Amministrazione	
Individuazione dei Preposti	4, c. 1, lett. e)	Datore di Lavoro	Su indicazione dei Dirigenti
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	3, c. 1, lett. b)	Datore di Lavoro	Consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Designazione degli Addetti centrali del Servizio di Prevenzione e Protezione	3, c. 1, lett. c)	Datore di Lavoro	Sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Designazione degli Addetti locali del Servizio di Prevenzione e Protezione	3, c. 1, lett. c)	Datore di Lavoro	Su indicazione del Dirigente, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza	3, c. 1, lett. f)	Datore di Lavoro	Su indicazione del Dirigente, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Nomina dei Medici Competenti e del loro coordinatore	3, c. 1, lett. d)	Datore di Lavoro	Consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Nomina degli altri professionisti e consulenti obbligatori e vincolanti	3, c. 1, lett. e)	Datore di Lavoro	---



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

Attività	Art. Regolamento	Competenza	Note
Valutazione dei rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi	3, c. 1, lett. a); 4, c. 1, lett. f); 13, c. 2 13, c. 3	Datore di Lavoro	Con il concorso del RADRL (ove presente) e in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Aggiornamento della valutazione dei rischi	4, c. 1, lett. f); 6, c. 4, lett. b)	Datore di Lavoro	Su segnalazione del Dirigente e del RADRL
Elaborazione delle procedure di sicurezza	10, c. 4, lett. c)	Servizio di Prevenzione e Protezione	Su indicazione del Dirigente e del RADRL
Elaborazione dei sistemi di controllo delle misure poste in atto	10, c. 4, lett. b)	Servizio di Prevenzione e Protezione	Su indicazione del Dirigente e del RADRL
Vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione	4, c.1 lett. p); 4, c. 3 6. c. 4, lett.d) 8, c. 1, lett. a)	Datore di Lavoro, Dirigenti, RADRL Preposti	
Gestione della Piattaforma documentale	3, c. 1, lett. i)	Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning	



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Destinazione del personale alle attività lavorative

Attività	Art. Regolamento	Competenza	Note
Identificazione dei soggetti potenzialmente esposti a rischio	4, c. 2, lett. c); 6. c. 3	Dirigente e RADRL	Obbligo assolto tramite la compilazione della Scheda individuale UniToSSL per tutto il personale dipendente ed equiparato
Fornitura e manutenzione DPI	4, c. 1, lett. b); 6. c. 4. Lett. c)	Dirigente e RADRL	
Visite mediche previste nell'ambito della sorveglianza sanitaria ed espressione del giudizio di idoneità	11, c. 5	Medico competente	
Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria	4, c. 1, lett. g)	Dirigente	
Comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro	4, c. 1, lett. h)	Dirigente	
Attuazione delle misure conseguenti a giudizi di inidoneità o idoneità con prescrizioni o limitazioni	11, c. 11	Dirigente	
Attuazione delle misure per la tutela della maternità	13, c. 1	Dirigente	V. art. 28, c. 1 D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/2001
Gestione delle pratiche amministrative relative agli infortuni	4, c. 1, lett. m)	Direzione Personale	Su segnalazione del Dirigente e del RADRL



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Informazione, formazione, addestramento

Attività	Art. Regolamento	Competenza	Note
Individuazione del fabbisogno formativo	10, c. 4, lett. d)	Servizio di Prevenzione e Protezione	
Progettazione/pianificazione/svolgimento dei corsi di formazione di interesse generale	4, c. 1, lett. j)	Datore di Lavoro, Dirigenti	Consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Redazione/gestione degli atti relativi ai corsi di formazione svolti, rilascio certificazioni	4, c. 1, lett. j)	Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione	V. D.Lgs. 81/2008 art. 37
Attività di informazione generale	4, c. 1, lett. j)	Datore di Lavoro, Dirigenti	
Attività di informazione specifica (laboratori didattici e di ricerca)	7, c. 6	Dirigente RADRL	
Attività di formazione e addestramento specifica (laboratori didattici e di ricerca)	7, c. 5	Dirigente RADRL	
Gestione database Informazione, formazione, addestramento	15	Direzione Sistemi Informativi, Portale, e-learning	

Gestione della sicurezza antincendio e delle emergenze

Attività	Art. Regolamento	Competenza	Note
Elaborazione e presentazione progetti di cui al DPR 151/2011	4, c. 1, lett. n)	Direzione Edilizia e Sostenibilità	Incarico a professionisti abilitati
Valutazione dei rischi di incendio e conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio	4, c. 1, lett. n)	Direzione Edilizia e Sostenibilità	Incarico a professionisti abilitati (v. D.M. 3/9/2021, art. 2)
Elaborazione piani di emergenza ed evacuazione	14, c. 1	Direzione Edilizia e Sostenibilità	Incarico a professionisti abilitati (v. D.M. 2/9/2021, art. 2)
Adeguamento degli insediamenti esistenti ai requisiti di prevenzione incendi	17 4, c. 1, lett. n)	Direzione Edilizia e Sostenibilità	V. D.M. 25/8/2022
Presentazione segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	17	Direzione Edilizia e Sostenibilità	DPR 151/2011, art. 4



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi in assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio	4, c. 1, lett. n)	Direzione Edilizia e Sostenibilità	DPR 151/2011, art. 5
Controllo periodico e manutenzione di impianti e dispositivi di sicurezza	20, c. 1	Direzione Edilizia e Sostenibilità	V. D.M. 2/9/2021
Acquisto delle attrezzature di emergenza	14, c. 4, lett. c)	Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione	Cassette di pronto soccorso, DPI antincendio, estintori, ecc. (elenco non esaustivo)
Sorveglianza antincendio	4, c. 1, lett. n)	Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione	D.M. 1/9/2021, Allegato 1, punto 2.1
Tenuta e compilazione del registro dei controlli periodici	4, c. 1, lett. n)	Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione	D.M. 26/8/1992 D.M. 1/8/2021, Allegato 1, punto 1.1
Attuazione delle procedure di emergenza	4, c. 1, lett. n)	Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione	
Prove di evacuazione	4, c. 1, lett. n)	Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione	



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Allestimento e modifica degli ambienti di lavoro, manutenzione

Attività	Art. Regolamento	Competenza	Note
Presentazione del piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008	3, c. 1, lett. k)	Datore di lavoro	
Richiesta delle autorizzazioni in deroga per utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei	4, c. 2, lett. d) 17	Direzione Edilizia eSostenibilità	D.Lgs. 81/2008 artt. 63 e 65
Richiesta delle autorizzazioni per l'esercizio di attività specifiche (MOGM, OGM, UTIF, ecc.)	4, c. 2, lett. d)	Dirigente	
Gestione delle bonifiche da manufatti contenenti amianto	4, c. 1, lett. m)	Direzione Edilizia eSostenibilità	V. D.M. 6/9/1994
Modifica di attività/destinazione d'uso di ambienti	17	Direzione Edilizia eSostenibilità	Sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione eProtezione
Acquisto e affissione segnaletica di sicurezza di carattere generale (vie di esodo, antincendio, ecc.)	4, c. 1, lett. n) 14, c.1	Direzione Edilizia eSostenibilità	
Acquisto e affissione segnaletica di sicurezza per rischi specifici	15	Unità produttive	
Gestione Sistema Informativo degli Immobili	16	Direzione Sistemi Informativi, Portale, e-learning	
Gestione convegni, eventi e altre manifestazioni aperte al pubblico	18, c. 1	Direzione Sicurezza, Logisticae Manutenzione	
Pulizia degli ambienti	20	Direzione Sicurezza, Logisticae Manutenzione	
Attività di manutenzione edile e impiantistica ordinaria, straordinaria di piccola complessità o di pronto intervento	20	Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione	



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Manutenzione programmata preventiva e correttiva riferita sia alle strutture che agli impianti a corredo delle stesse (impianti elettrici, impianti meccanici, impianti elevatori, impianti di soccorso, impianti antincendio, gas tecnici, etc. nonché di tutte le aree pertinenti)	20	Direzione Sicurezza, Logisticae Manutenzione
Attività di manutenzione edile e impiantistica che richiedono progettazione	20	Direzione Edilizia e Sostenibilità
Manutenzione di attrezzature di lavoro	20, c. 1	Unità produttive



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Attività	Art. Regolamento	Competenza	Note
Verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi	21, c. 1, lett. a)	Unità produttive	
Trasmissione informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente oggetto dei lavori, servizi o forniture	21, c. 1, lett. b)	Unità produttive	
Elaborazione DUVRI	21, c. 1, lett. e)	Unità produttive	
Conformità delle forniture	21, c. 2	Unità produttive	

Gestione della sicurezza in accordi e convenzioni con enti o altri soggetti esterni

Attività	Art. Regolamento	Art. Regolamento	Note
Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008	19, c. 1	Unità produttive	In accordo con le linee di indirizzo e i modelli definiti dall'Ateneo
Assegnazione di spazi ad enti o altri soggetti esterni	17	Soggetto autorizzatore previsto dai regolamenti di Ateneo	